



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ACCERTAMENTO PARZIALE E SUCCESSIVO AVVISO: LEGITTIMA
L'INTEGRAZIONE FONDATA SU NUOVI ELEMENTI**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata - Sezione
1, Sentenza del 26/09/2025 dep. il 04/06/2026, n. 118

Composizione

Pres. R. Baglioni, rel. D.P. Padula

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 370 ACCERTAMENTI E
CONTROLLI - IN GENERE

**TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE
IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA
RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN
GENERE - Accertamento parziale - Ammissibilità - Limiti
- Violazione - Conseguenze.**

Massima

L'accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, ivi compreso quello avente ad oggetto redditi di partecipazione, non preclude l'emissione di un successivo avviso fondato su ulteriori e autonomi elementi istruttori emersi successivamente, senza che il secondo atto perda la natura di accertamento parziale o richieda i presupposti dell'accertamento integrativo di cui all'art. 43 del medesimo decreto, purché non sia fondato su fatti già conosciuti e non contestati.

Rif. normativi

Art. 41 del d.P.R. n. 600/1973

Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 23685/2018 (CONF.)

Cass. n. 11057/2006 (VEDI)

Anno pubbl.

2026